

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale – Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470

PROT/G/2012/ 62491DEL 24 APR. 2012

Oggetto : Visite mediche di controllo

Ai Dirigenti Generali preposti ai
Dipartimenti regionali ed uffici equiparati
LORO SEDI

p.c.

All'Assessore regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica
Ufficio di Gabinetto
Segreteria Tecnica
SPVS
SEDE

Si rende noto che con il messaggio n. 4344 del 23 marzo u.s. l'INPS ha fornito chiarimenti sulla circolare n. 118 del 12.09.2012 in merito all'attivazione del canale telematico per le richieste di visite mediche di controllo.

Si allegano il messaggio sopra indicato e il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 maggio 2008 che stabilisce la misura dei compensi per le visite mediche domiciliari di controllo disposte dall'INPS.

L'attivazione del sistema di presentazione telematica delle richieste di visite mediche, con le modalità indicate nella richiamata circolare n. 118, non obbliga l'amministrazione all'utilizzo dello stesso sistema.

Si precisa, tuttavia, che l'abilitazione ottenuta nel caso di attivazione del sistema consente, in ogni caso, l'accesso ai servizi di consultazione degli attestati di malattia.

Il Dirigente del Servizio

(Vaccaro)

Il Dirigente Generale
(Bologna)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 12-03-2012

Messaggio n. 4344

OGGETTO: chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni operative

Pervengono a questa Direzione generale numerose richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati in merito all'attivazione del canale telematico per la richiesta all'Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite con la circolare n. 118/2011.

E' opportuno precisare che la suddetta modalità di richiesta - che regola unicamente il servizio offerto da Inps - è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all'Inps la titolarità all'effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto.

Resta ferma naturalmente la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle ASL territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali Strutture. L'obiettivo, infatti, della circolare in questione è unicamente quello di disciplinare le modalità di richiesta del servizio nel caso in cui, invece, il datore di lavoro pubblico opti per l'utilizzo della prestazione fornita dall'Inps.

Appare utile puntualizzare, inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, che il servizio fornito dall'Inps non potrà coprire - allo stato attuale - l'intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

Con il nuovo sistema di richiesta *on line* sarà possibile per il datore di lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore; tuttavia, saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia

antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.

Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i suddetti dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.

Su tale problematica, di conseguenza, si invitano le Strutture territoriali a richiamare l'attenzione dei lavoratori, mediante utilizzo di tutti i canali ritenuti idonei, circa l'importanza - ai fini della indennizzabilità dell'evento di malattia - di garantire la massima diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il suddetto reperimento, elementi che il medico certificatore dovrà inserire nel campo specifico della reperibilità. Ciò risulta essere determinante soprattutto nei casi in cui l'indirizzo per la reperibilità, seppur corretto, è insufficiente a consentire al medico di lista la possibilità di rintracciare il lavoratore - es. contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico.

E' stato segnalato da diverse Strutture territoriali che continuano a pervenire richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante utilizzo del fax. Come è noto ai sensi del **Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - recepito dall'Istituto con la determinazione Presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 - l'Inps ha facoltà di definire "termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri canali telematici...anche per l'utilizzo dei servizi...resi"**.

Pertanto, le istanze di visite mediche di controllo che pervengono via fax potranno essere accolte SOLO in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.

Sarebbe opportuno, dunque, avvertire il datore di lavoro che eventualmente inoltri richieste con le pregresse modalità, circa l'esigenza di utilizzare esclusivamente il canale telematico, non potendo più accettare richieste di diversa tipologia.

Del pari, sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l'esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l'apposita sezione a loro disposizione sul Portale. Resta salva ogni altra comunicazione resa disponibile dalla procedura a seguito dell'apposizione di specifici codici di trattazione (ad es. per sanzioni, giustificazioni ecc.)

Il Direttore Generale

Nori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 2008

Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'INPS.

(GU n. 157 del 7-7-2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, che hanno dato attuazione alla citata normativa;

Considerato che occorre procedere al rinnovo di tale ultimo decreto;

Tenuto conto che, al fine di pervenire ad una regolazione del contenuto e delle modalita' di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, piu' rispondente alle esigenze della qualita' del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo, si rende indilazionabile l'adozione di iniziative legislative di adeguamento del quadro normativo che finora ha regolato la specifica materia;

Ritenuto, in coerenza con le predette esigenze di modifica, di procedere, stante il tempo trascorso dall'ultimo rinnovo, alla rimodulazione dei compensi dell'attivita' dei medici di controllo e di confermare, fino alla completa rivisitazione della materia, da effettuarsi entro dodici mesi dalla vigente disciplina, la restante disciplina, ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e la procedura per la reintegrazione delle stesse;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e, sentite, altresì, le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria;

Decreta:

Art. 1.

Disciplina del rapporto

1. Fino alla completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in tema di compensi, la vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermita' che comportino incapacita' temporanea al lavoro, disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.

Art. 2.
Numero degli incarichi

1. Il numero di riferimento per gli incarichi e' di sei visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilita'.

Art. 3.
Compensi

1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:

a) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale Euro 41,67;

b) per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo Euro 52,82;

c) per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 28,29;

d) per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 39,61;

2. Per ogni visita eseguita entro il perimetro urbano al medico sara' corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguita fuori dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico sara' corrisposto un rimborso di Euro 10,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al medico sara' corrisposto un ulteriore rimborso di Euro 5,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel.

3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreche' l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, i compensi di cui al comma 1 vengono maggiorati del 50% oltre il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonche' dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

4. Per le ipotesi di cui al comma 3, e' riconosciuto altresì, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto entro il limite di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Se il rientro non puo' avvenire entro le ore 20, e' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto, nel limite sopra indicato, e quelle per un pernottamento documentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle.

5. E' riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfetariamente in Euro 500,00.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 287